SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 779)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 36, concernente differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 19 dicembre 1979, n. 654, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1979, n. 352, il Governo ha prorogato al 31 dicembre 1981 il termine del 1° gennaio 1980 indicato nel secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il secondo comma dell'articolo 89 citato dispone, com'è noto, che per le opere idrauliche ricadenti nei bacini idrografici interregionali si provvede in sede di riforma della Amministrazione dei lavori pubblici e che, in mancanza di un provvedimento legislativo di tale riforma, le funzioni amministrative concernenti dette opere vengono delegate alle Regioni a statuto ordinario a far data dal 1° gennaio 1980.

Le considerazioni che ebbero a motivare l'urgenza e la necessità dell'emanazione del decreto-legge n. 654 vennero indicate, essenzialmente, nella difficoltà obiettiva di procedere, nei termini previsti, alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici a motivo dell'orientamento emerso di inserire la riforma di detta Amministrazione nel contesto generale di riforma di tutta la pubblica Amministrazione.

Inoltre, ebbe a tenersi conto che era in avanzato stato di studio il disegno di legge inteso a regolamentare con una visione globale ed unitaria la materia della difesa del suolo, nel contesto del quale l'intera problematica delle opere idrauliche poteva essere considerata ai fini di una adeguata e più attuale disciplina giuridica.

Va aggiunto che già nel dicembre scorso, come del resto al momento attuale, è in corso di avviata esecuzione sulla base dei suggerimenti delle competenti Commissioni parlamentari, il programma straordinario di interventi nel settore delle opere idrauliche previsto dall'articolo 34 della legge finanziaria 28 dicembre 1978, n. 843, che ha disposto lo stanziamento nel triennio 1979-1981 di lire 680 miliardi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Il citato decreto-legge n. 654 non ha riportato, però, nei termini costituzionali, la prescritta conversione in legge da parte del Parlamento.

Peraltro il breve *iter* parlamentare percorso dal disegno di legge di conversione non ha consentito ad alcuna delle due Assemblee legislative di pronunciarsi sul decreto-legge.

Tuttavia e sia pure al primo esame è stata osservata la mancanza delle condizioni della necessità ed urgenza richieste dalla Carta costituzionale per addivenirsi alla decretazione di urgenza; la particolarità della disposizione di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che prevedendo la delega delle funzioni dello Stato alle Regioni e condizionandola unicamente all'avverarsi del termine, rappresenterebbe una sorta di procedimento non arrestabile per la sua automaticità; infine l'ampiezza della proroga.

Pur non sottovalutandosi le argomentazioni peraltro non convalidate dalla pronuncia di nessuna delle due Assemblee, il Governo non può non ribadire i motivi che hanno indotto ad emanare la norma di cui al citato decreto-legge anche se intende non ignorare quanto emerso nel sia pur breve percorso parlamentare.

Deve essere ribadita ancora una volta la esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa da parte dello Stato per la realizzazione di tutti gli interventi da eseguire anche in applicazione della legge finanziaria per il 1979 in un settore che, come quello idraulico, è particolarmente soggetto al timore del verificarsi di eventi calamitosi come l'esperienza degli ultimi anni purtroppo dimostra e contro i quali la prima difesa è certamente quella di mantenere la certezza delle competenze degli organi di intervento.

D'altra parte l'articolo 89 fa decorrere la delega delle competenze dalla scadenza di un termine che è fissato in un provvedimento di carattere legislativo: pertanto il termine medesimo può essere differito con altra norma avente uguale forza.

Sussiste, pertanto, l'urgenza e la necessità che l'assetto istituzionale vigente al 31 dicembre 1979 non venga modificato nel delicato momento in cui il Parlamento è stato chiamato a deliberare su una parziale e limitata riorganizzazione degli Uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici (vedi atto Camera 1208) e sarà chiamato a deliberare sulla normativa per la difesa del suolo e delle acque già approvata dal Consiglio dei ministri.

Deve, infine, essere ricordato il parere votato dalla Commissione lavori pubblici del Senato anteriormente alla scadenza del termine di che trattasi al fine di dilazionare il passaggio delle competenze, talchè sono tuttora presenti i motivi e le condizioni sufficienti per riproporre nuovamente al Parlamento il decreto-legge secondo quanto acquisito nel breve corso parlamentare del decreto decaduto.

Come già accennato, il Governo, nella seduta del 13 febbraio ultimo scorso, ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di difesa del suolo e delle acque, il quale, per la disciplina nello stesso contenuta, viene a costituire, sul piano della regolamentazione giuridica, la congiunzione tra le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed una normativa più organica e generale in materia di opere idrauliche.

Nella considerazione del prevedibile non breve tempo occorrente per addivenire alla conclusione dell'*iter* parlamentare per l'approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo e delle acque, si è venuti, altresì, nella determinazione di procedere ad una nuova individuazione dei bacini idrografici interregionali, già determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977, in ciò aderendo alle richieste avanzate dalle Regioni interessate e, sotto altro profilo, in sostanziale anticipazione della nuova disciplina giuridica dei bacini idrografici contenuta nel disegno di legge sulla difesa del suolo di recente approvazione.

Con l'articolo 2 del decreto viene previsto un termine per detta individuazione.

Con tali premesse il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 36, concernente differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

Decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 60 del 1° marzo 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle iniziative già adottate per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è differito al 31 dicembre 1981.

Articolo 2.

Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le Regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1980.

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO